

Accordo

anche ai sensi dell'art. 11 l. n. 241/1990

L'anno 2015, addì 11 del mese di MAGGIO, in Genova, fra

- Regione Liguria, CF/PI: 00849050109, rappresentata da Giovanni Enrico Vesco, in forza della DGR n. 661 del 8/5/2015 2015 (di seguito anche "Regione");
- Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A., corrente in Genova, CF:00616030102 rappresentata dal Presidente Piero Biglia di Saronno, in forza della delibera del CdA del 31 marzo 2015 (d'ora innanzi "FI.L.S.E.");
- Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A. corrente in Genova, CF: 02264880994, rappresentata dall'Amministratore Unico Arcangelo Maria Merella in forza dei poteri allo stesso attribuiti dallo Statuto Sociale (d'ora innanzi "IRE");
- AMT Azienda Mobilità Trasporti S.p.A.
- ATP Esercizio S.r.l.
- RT S.p.A.
- TPL Linea S.r.l.
- ATC Esercizio S.p.A.

Le ultime cinque definite anche, complessivamente, le "Aziende"

premesso che

- a. Regione Liguria, con l. r. n. 33/2013 ha dettato il quadro normativo dell'organizzazione della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, a livello regionale, definendo altresì il ruolo dei soggetti rilevanti;
- b. Regione Liguria, a valle di un Accordo sottoscritto con il Comune di Genova e le OO.SS in data 22 novembre 2013 con cui si è impegnata a garantire l'acquisto di nuovi mezzi per il territorio urbano di Genova, intende promuovere un ampio rinnovo del parco circolante in tutto il Bacino Unico Regionale, estendendo tale intervento a tutti i territori nel quadriennio 2014-2017;
- c. l'art. 6 della l. r. n. 62/2009 prevede la concessione dalla Regione ai soggetti gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, ad esclusione del trasporto ferroviario, di contributi in conto capitale, dell'importo complessivo di Euro 2.000.000,00 annui per la durata di 20 anni, fra l'altro per l'acquisto di autobus destinati al trasporto di persone;
- d. ai sensi dell'art. 8 della l. r. n. 41/2013 tali contributi possono essere messi a disposizione tramite FI.L.S.E., al fine di attivare idonei strumenti finanziari di supporto alla fornitura e di massimizzare le utilità derivanti da dette risorse finanziarie;

- e. la DGR n. 306/2010 ha definito il riparto dei predetti contributi fra le aziende che gestiscono i servizi pubblici di trasporto passeggeri su gomma in Liguria;
- f. con DGR n. 549/2014 la Regione ha deliberato di impostare un'operazione di acquisto di mezzi a regia regionale unitaria, da organizzarsi adeguatamente sul piano giuridico e finanziario, affidando a FI.L.S.E. il mandato di strutturare l'operazione stessa e rimandando a successivi atti modalità e condizioni per l'attuazione della medesima;
- g. tale operazione è stata ulteriormente regolata con le DGR n. 1071/2014 e 1229/2014, nonché dall'accordo sottoscritto in data 15 ottobre 2014;
- h. a fini dell'esecutività dei provvedimenti sopra indicati è stata stipulata in medesima data del 15 ottobre 2014 la convenzione tra Regione Liguria e FI.L.S.E. per la gestione delle risorse di cui all'art. 6 della l. r. n. 62/2009 e per la definizione dei costi dell'operazione e successivamente in data 13 novembre 2014 la convenzione tra FI.L.S.E. e IRE per la definizione degli aspetti amministrativi relativi alla fornitura di mezzi e per la strutturazione, la predisposizione degli atti e la gestione della relativa procedura pubblica per la fornitura degli automezzi in leasing;
- i. sulla base delle predette delibere regionali e del richiamato accordo, IRE quale centrale di committenza, ha svolto una procedura ristretta in quattro lotti, per l'acquisto, da parte delle Aziende, dei mezzi in regime di locazione finanziaria a valere sulle risorse di cui alla l. r. n. 62/2009; risorse le quali sarebbero state finanziariamente canalizzate attraverso la stessa FI.L.S.E.;
- j. nell'ambito della predetta procedura per tre lotti non vi sono state domande di partecipazione, mentre per l'altro lotto non vi sono state comunque offerte;
- k. per i tre lotti *ab initio* caratterizzati dall'assenza di domande di partecipazione IRE ha svolto una procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n. 163/2006, sollecitando la presentazione di offerte purché non recanti modifiche sostanziali rispetto alle condizioni già poste a base della gara deserta;
- l. anche tali procedure negoziate non hanno prodotto esito;
- m. nell'ambito delle predette procedure, in particolare attraverso alcune domande di chiarimenti pervenute da potenziali Interessati, è emerso che le difficoltà – che hanno determinato l'esito infruttuoso – sembrano da ricondursi alle condizioni giuridico-economiche del leasing ed al livello dei prezzi di fornitura dei mezzi posti a base della gara;
- n. successivamente, anche alla luce delle predette difficoltà, Regione Liguria ha introdotto alcune modifiche del quadro di riferimento, in particolare con il decreto del Direttore generale n. 42/2015 e con la DGR n.579 del 27 marzo 2015;
- o. con DGR n. 1071/2014 erano stati già impegnati Euro 604.979,00 a favore di FI.L.S.E. a valere sulle risorse della l. r. n. 62/2009 relative all'anno 2014;
- p. con il D. D. n. 42/2015 Regione ha impegnato a favore di FI.L.S.E. sul proprio bilancio, fino al 2029, le risorse di cui alla l. r. n. 62/2009 destinate all'acquisto dei mezzi per Euro 25.466.392,56;
- q. con DGR n.579 del 27 marzo 2015, Regione ha inoltre dato indirizzo a FI.L.S.E. di assumere un finanziamento strutturando un'operazione di attualizzazione della

- complessiva spesa di euro 25.466.392,56, per disporre immediatamente delle risorse necessarie per l'acquisto dei mezzi, rimborsandole pro quota, annualmente fino al 2029, con l'ulteriore previsione secondo cui FI.L.S.E., può cedere anche in garanzia al finanziatore il proprio credito verso Regione per effetto del sopra richiamato Decreto;
- r. ciò consente a FI.L.S.E. di stipulare un contratto finanziamento di acquisto dei mezzi, senza il ricorso al leasing, che ha determinato le suddette difficoltà della procedura di gara già svolta infruttuosamente;
- s. inoltre la stessa DGR n.579 del 27 marzo 2015 ha previsto di rendere disponibili ulteriori 5 milioni di euro destinati al progetto "TPL: Acquisto mezzi di trasporto" nell'ambito della riprogrammazione FAS/FSC, a fronte della deliberazione della Giunta regionale n. 1541 del 12 dicembre 2014;
- t. pertanto FI.L.S.E. ha ricevuto con la suddetta DGR mandato dalla Regione, di strutturare una nuova immediata procedura d'acquisto del parco mezzi TPL tramite l'utilizzo delle seguenti fonti di finanziamento:
- L.R. 62/2009 definendo la modalità più idonea per l'ottimizzazione delle risorse stesse al fine dell'attualizzazione della complessiva spesa di euro 25.466.392,56, già autorizzata a favore di FI.L.S.E., anche attraverso l'individuazione e la stipulazione da parte di FI.L.S.E. stessa di un finanziamento da rimborsare mediante le liquidazioni annuali delle risorse di cui alla L.R.62/2009, con facoltà di cedere anche in garanzia il relativo credito di FI.L.S.E. verso Regione
 - le risorse di cui alla D.G.R. n. 1541 del 12 dicembre 2014, tenuto conto che l'importo sarà attivabile solo a seguito di ulteriori adempimenti e condizioni di cui alla medesima Deliberazione, per l'utilizzo delle quali è necessario aggiudicare la fornitura di che trattasi entro dicembre 2015
- salva la previsione di una successiva ulteriore procedura di acquisto di mezzi TPL su gomma, che utilizzerà le risorse ulteriormente prevedibili, di cui:
- alla legge 23/12/2014 n. 190, "Legge di stabilità 2015" commi 223-227, successivamente alla esecutività del decreto di riparto ed assegnazione delle risorse spettanti alla Regione Liguria
 - alla nuova Programmazione POR FESR 2014-2020
 - alla futura programmazione strategica FSC 2014-2020;
- u. nella descritta situazione, appare opportuno il ricorso ad un accordo-quadro, da aggiudicarsi a cura di IRE., a beneficio delle Aziende, quali potenziali acquirenti, per la fornitura in massimo due anni dei mezzi, entro il limite di complessivi Euro 24,3 milioni, stimati in previsione dell'operazione finanziaria di attualizzazione ed utilizzo delle risorse della L.R.62/2009 di cui ai precedenti punti o e p, nonché dell'utilizzo delle risorse FAS/FSC previste dalla DGR del 27 marzo 2015 di cui al precedente punto s al

- netto delle risorse direttamente utilizzabili da AMT per l'esigenza di cui al successivo punto x;
- v. le tempistiche di fornitura verranno, in tal arco temporale, articolate sulla base e nel rispetto dei vincoli e delle modalità di utilizzo delle risorse disponibili per l'operazione;
 - w. in pendenza della procedura di aggiudicazione dell'accordo-quadro potranno essere acquisite e rendersi disponibili le risorse necessarie, con particolare riferimento ai finanziamenti di cui alla precedente lettera t;
 - x. AMT ha esperito, tramite la SUAC del Comune di Genova, una gara per la fornitura di 5 autobus urbani categoria M3 classe 1 aggiudicata il 16 settembre 2014 ed ha espresso l'esigenza di poter utilizzare quota parte delle risorse di cui alla precedente lettera t ai fini della contrattualizzazione della suddetta fornitura in modo da ottenere immediatamente i mezzi aggiudicati;
 - y. le Aziende hanno espresso l'interesse e la richiesta di prevedere, nell'ambito della nuova procedura di accordo quadro, la possibilità di aggiudicare un numero di mezzi acquistabili direttamente dalle Aziende stesse con risorse proprie;
 - z. più precisamente l'accordo-quadro dovrà essere suddiviso in quattro lotti, sicché tale complessivo importo sarà ripartito sui lotti medesimi;
 - aa. riguardo alla definizione dei lotti si è reputato opportuno mantenere le medesime tipologie di mezzi già poste in gara nella precedente procedura di cui alla lett. i), anche a seguito delle osservazioni pervenute da AMT Genova, in data 20-4-2015, prot. FILSE 21-4-2015, n. 1791 e da ATC Esercizio in data 17-4-2015, prot. FILSE 20-4-2015, n. 1769, a fronte della nota del Comune di Genova, Direzione Mobilità, a Regione Liguria, in data 23-2-2105, prot. n. 2015/56230/CM/lc;
 - bb. l'accordo-quadro non vincolerà i beneficiari all'acquisto dei mezzi, mentre vincolerà il fornitore aggiudicatario a fornirli, a fronte del ricevimento degli ordinativi da parte dei beneficiari, fino al concorrere dell'importo massimo, per i vari lotti, o all'esaurimento del biennio;
 - cc. a fronte della nuova struttura dell'operazione di cui al presente accordo dovranno essere definiti idonei atti integrativi alla convenzione fra Regione e F.I.L.S.E. stipulata in data 15 ottobre 2014 per l'adeguamento della stessa in relazione alla copertura dei costi conseguenti alle nuove risorse gestite. I suddetti costi saranno comunque coperti nell'ambito delle risorse trasferite da Regione a F.I.L.S.E., mentre nessun importo potrà essere direttamente addebitato alle Aziende o agli eventuali altri beneficiari.

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue,

a modifica ed integrazione dell'Accordo sottoscritto fra alcune delle parti indicate in epigrafe,
in data 15 ottobre 2014 che si intende dal presente sostituito

Art. 1: Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2: Ai fini dell'attuazione del presente accordo i soggetti firmatari assumono, rispettivamente, i seguenti ruoli e correlativi impegni:

- a) Regione Liguria provvede alla concessione ed erogazione delle risorse di cui in premessa e verifica e controlla il raggiungimento delle finalità di interesse pubblico corrispondenti;
- b) i soggetti esercenti il trasporto pubblico locale (di seguito "le Aziende"), destinatari dei finanziamenti regionali di cui all'art. 6 della l.r. n. 62/2009, e degli ulteriori finanziamenti di cui alla D.G.R. n. 1541 del 12 dicembre 2014, condividono la strutturazione ed attuazione di un'operazione di acquisto di mezzi a regia regionale unitaria, per l'acquisto dei mezzi mediante accordo-quadro aggiudicato in forma centralizzata da IRE., sotto la regia regionale svolta tramite FI.L.S.E.;
- c) FI.L.S.E., quale società *in house* di Regione Liguria, agisce come soggetto attuatore delle politiche regionali attraverso la regia unitaria dei procedimenti, anche avvalendosi di IRE, e quale gestore delle risorse di cui sopra e dei relativi flussi erogati da Regione;
- d) IRE, quale società *in house* controllata da Regione attraverso FI.L.S.E., agisce con funzioni di centrale di committenza che provvede all'impostazione ed alla gestione dei procedimenti di gara per la conclusione dell'accordo-quadro avente ad oggetto la fornitura dei mezzi alle Aziende,

Art. 3: Fermo restando quanto previsto in generale al precedente art. 2. Regione Liguria concede tramite FI.L.S.E. alle Aziende, in sostituzione delle risorse periodiche annuali, un contributo pari all'attualizzazione dei fondi di cui all'art. 6 della l. r. n. 62/2009 che sarà ricavata da FI.L.S.E. tramite l'anticipazione finanziaria meglio descritta al successivo art. 6.

Le Aziende accettano la sostituzione dei contributi periodici annuali di cui all'art. 6 della l. r. n. 62/2009 a fronte e in considerazione dell'anticipazione finanziaria delle medesime risorse tale da consentire, secondo le stime allo stato ipotizzate, e unitamente alle altre risorse pubbliche ivi previste, l'acquisto dei mezzi secondo quanto previsto al successivo art.4. Resta inteso che, per effetto della complessiva operazione di anticipazione finanziaria, le Aziende potranno richiedere la liquidazione dei rispettivi contributi esclusivamente nei confronti di FI.L.S.E. e non di Regione, la quale sarà debitrice delle somme di cui all'art.6 della L.R.62/2009 solo verso FI.L.S.E. e/o del soggetto finanziatore cessionario dei relativi crediti.

Tali somme sono già impegnate di conseguenza nel bilancio regionale con D. D. n. 42/2015. Resta salvo quanto previsto all'art. 5.1. per le somme corrispondenti alle annualità 2014 e 2015.

FI.L.S.E., in esecuzione della DGR n.579 del 27 marzo 2015, provvederà a richiedere, avviando la procedura di cui all'art. 7 lett. a), un finanziamento per disporre immediatamente dell'anticipazione delle anzidette risorse, al netto degli oneri finanziari derivanti dall'attualizzazione e di tutti i relativi costi diretti e indiretti (ivi inclusi le imposte, i costi legali e gli oneri notarili), con facoltà di cedere al finanziatore i propri crediti verso Regione, aventi ad oggetto le risorse stesse.

Inoltre Regione Liguria concederà alle Aziende le ulteriori risorse di cui alla D.G.R. n. 1541 del 12 dicembre 2014, anche in questo caso trasferendo le risorse medesime a F.I.L.S.E., per consentire la procedura centralizzata a regia regionale di acquisizione della fornitura dei mezzi tramite accordo-quadro.

Annualmente F.I.L.S.E. trasmetterà a Regione una relazione sullo stato di avanzamento dell'attuazione del presente accordo e sulle risorse impiegate. Le Aziende si obbligano a fornire a F.I.L.S.E. ed a Regione, su richiesta, ogni informazione e/o documento utili a tal fine.

Art. 4: In nome e per conto delle Aziende, che con la sottoscrizione del presente accordo conferiscono i necessari poteri, nonché in nome e per conto degli eventuali altri beneficiari, IRE svolgerà la funzione di centrale di committenza per la fornitura, tramite accordo-quadro, di autobus per il trasporto pubblico di persone nelle seguenti tipologie e quantità presunte per lotti, che relativamente alle emissioni inquinanti dovranno essere classificati nello standard Euro VI.

L'accordo-quadro avrà durata biennale e sarà concluso con un unico operatore aggiudicatario per ogni lotto.

Lotti	Tipo mezzo	Classe	N. mezzi	N. minimo posti (*)	Postazione disabili	N. porte	Pianale ribassato	Numero validatori
1	Urbano 8,6-9,7 mt.	I	13	60 di cui 14/11 seduti	1	2-3	SI	2
2	Urbano 6,3-7,8 mt.	I	45	40 di cui 12/8 seduti	1	2-3	SI	2
3	Urbano 10,0-10,9 mt.	I	44	80 di cui 16 seduti	1	3	SI	2
4	Extra 6,3-7,8 mt.	II	31	35 di cui 25 seduti	0	2	NO	1
Totale			133					

Nota (*): le due opzioni per i posti a sedere si riferiscono rispettivamente alla versione 2 o 3 porte;

La distribuzione presunta dei mezzi riferita a ciascun lotto per singola Azienda è riportata nella seguente tabella:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Lotti	ATP Tigullio	AMT Genova	TPL Linea Savona	Riviera Trasporti Imperia	ATC La Spezia	Totale	Valore presunto mezzi (netto IVA)
1	9			4		13	2.730.000,00
2		34	5		6	45	8.100.000,00
3		38	6			44	10.120.000,00
4	15		6	10		31	3.410.000,00
	24	72	17	14	6	133	24.360.000,00

Rispetto alla ripartizione sopra indicata, relativamente alle risorse di cui alla D.G.R. n. 1541 del 12 dicembre 2014, le Parti, ed in particolare RT e ATC, danno atto di comune accordo che la quota di risorse destinata ad RT – sulla base del riparto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 306 del 09/02/2010, relativa ad investimenti straordinari per il trasporto pubblico su gomma, con la quale è stato definito il riparto delle risorse regionali della già citata L.R. n. 62/2009 - pari al 8,11 % delle risorse stesse, è attribuita in questa fase alla competenza di ATC.

Le Parti danno altresì atto che il corrispondente ammontare sarà riconosciuto ad RT – a valere sulle risorse di competenza di ATC - nell'ambito della futura ulteriore procedura prevista dalla D.G.R. 579 del 27 marzo 2015, ai fini dell'acquisto di mezzi TPL su gomma, che utilizzerà le risorse ulteriormente prevedibili, di cui:

- alla legge 23/12/2014 n. 190, "Legge di stabilità 2015" commi 223-227, successivamente alla esecutività del decreto di riparto ed assegnazione delle risorse spettanti alla Regione Liguria
- alla nuova Programmazione POR FESR 2014-2020
- alla futura programmazione strategica FSC 2014-2020.

I mezzi di cui al presente Accordo saranno forniti con l'allestimento che risulterà dal capitolato speciale che sarà predisposto da F.I.L.S.E., comprendente fra l'altro la predisposizione per i validatori in grado di accettare titoli di viaggio sia cartacei, sia contactless e di tipologia analoga a quelli già in uso presso le Aziende della Liguria inserite nel presente accordo.

La livrea dei mezzi sarà decisa da Regione.

Art.5: Con riferimento ai mezzi aggiudicati dalla SUA del Comune di Genova in data 16 settembre 2014 le Parti convengono su quanto segue al fine di consentirne l'immediata fornitura ad AMT:

- Il valore della fornitura aggiudicata, pari a euro 611.695 oltre a euro 2.500 per oneri di sicurezza, oltre IVA, è scorporato dalle risorse di cui al precedente articolo 3 di competenza di AMT ed in tal senso la tabella di cui sopra risulta già adeguata;

- FI.L.S.E., subordinatamente alla concessione ed erogazione dei fondi di cui all'articolo 6, si impegna a mettere a disposizione le risorse di cui sopra; AMT una volta avuta conferma di tale disponibilità finanziaria provvederà all'emissione degli ordini di acquisto dei veicoli di cui trattasi.

FI.L.S.E. trasferirà ad AMT gli importi necessari ai fini del pagamento diretto del fornitore da parte della stessa, relativamente alla parte corrispondente all'imponibile IVA, a presentazione da parte dell'Azienda di fattura e di quanto eventualmente necessario in relazione alle regole dei finanziamenti attivati

Art. 6: Ai fini dell'operazione di attualizzazione finanziaria delle risorse di cui alla L.R. 62/2009 la spesa complessivamente autorizzata da Regione a favore di FI.L.S.E. ammonta ad euro 26.071.371,56, come da premesse sub lett. o) e p).. L'erogazione di tale importo si articola come segue:

- i euro 2.289.555,88, pari alle quote relative alle annualità 2014 e 2015, già impegnati in favore di FI.L.S.E., risultano già liquidati e disponibili;
- ii entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno con riguardo alle successive annualità 2016-2026 in rate annuali pari ad € 1.684.576,88;
- iii entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno con riguardo alle successive annualità 2027-2029 in rate annuali pari ad € 1.750.490,00.

Regione si impegna a confermare periodicamente, ove richiesto da FI.L.S.E. e/o dal soggetto finanziatore, l'esistenza e l'ammontare dei crediti di FI.L.S.E. di cui ai precedenti punti ii) e iii). Inoltre, in caso di cessione da parte di FI.L.S.E. dei medesimi crediti nei confronti di Regione, a fronte dell'anticipazione finanziaria immediata concessa a FI.L.S.E., Regione verserà le rate annuali direttamente al finanziatore cessionario dei crediti.

Ai fini dell'attivazione delle risorse di cui alla D.G.R. n. 1541 del 12 dicembre 2014, Regione Liguria trasferirà le stesse a FI.L.S.E. previa stipula di idonea convenzione – integrativa rispetto a quella stipulata fra Regione e FI.L.S.E. in data 15 ottobre 2014 - che determinerà condizioni e modalità del relativo utilizzo in coerenza con il presente Accordo.

FI.L.S.E., successivamente all'avvenuta aggiudicazione dell'Accordo Quadro e alla concessione del finanziamento di cui all'articolo 7 lett. a) , comunicherà alle Aziende le risorse pubbliche progressivamente disponibili ai fini dell'attivazione e stipulazione dei contratti di fornitura, confermando i relativi impegni di cui al presente Accordo ed agli atti di gara.

Subordinatamente alla concessione ed erogazione del finanziamento oggetto della procedura di cui all'articolo 7 lett. a), FI.L.S.E. si impegna a mettere a disposizione delle Aziende le risorse effettivamente ricavate dall'operazione di anticipazione finanziaria, al netto degli oneri finanziari derivanti dall'attualizzazione e di tutti i relativi costi diretti e indiretti (ivi inclusi le imposte, i costi legali e gli oneri notarili), da destinare al pagamento dei mezzi da essi ordinati nell'ambito dell'accordo-quadro, al netto di una quota pari al valore dell'IVA vigente, con la tempestività necessaria al fine di consentire loro l'esatto adempimento delle obbligazioni

assunte verso i fornitori, attraverso il pagamento diretto della fattura emessa, quale delegata delle Aziende, per un importo pari all'imponibile della stessa.

Le Aziende, pagheranno in via diretta al fornitore, per ogni fattura di acquisto dei mezzi, una quota-parte corrispondente a quella dell'IVA di legge che non è finanziabile a valere sulle risorse di cui alla lettera t) delle premesse.

Per il residuo pagamento di ogni fattura, di importo corrispondente all'imponibile della fornitura, al netto dell'IVA, le Aziende beneficiarie dei contributi concessi attraverso FI.L.S.E. conferiscono istruzioni irrevocabili alla stessa FI.L.S.E. affinché vi provveda con i suddetti fondi di cui all'art.3.

Per incarico di Regione Liguria, FI.L.S.E. assiste finanziariamente l'operazione, assicurando alle Aziende ed agli altri eventuali beneficiari la provvista per adempiere le obbligazioni nei confronti del fornitore, nei limiti di cui sopra, pagando direttamente i fornitori, quale delegata delle Aziende, nei termini di cui sopra.

Gli obblighi ed i pagamenti di FI.L.S.E. saranno comunque subordinati al favorevole esito della verifica, da parte di Regione, della sussistenza e della conformità dei mezzi, nonché della regolarità contributiva delle Aziende. Saranno altresì subordinati alla positiva verifica, da parte delle Aziende, della regolarità contributiva del fornitore nonché dei collaudi, dell'immatricolazione e degli altri necessari adempimenti tecnico-amministrativi. FI.L.S.E. provvederà ai pagamenti a fronte del ricevimento, dalla Regione e dalle Aziende, della documentazione comprovante il buon esito delle suddette verifiche.


Tutti gli ordinativi dei mezzi da acquistare attraverso l'accordo-quadro dovranno essere previamente trasmessi a FI.L.S.E., che – sulla base delle risorse disponibili e già confermate alle Aziende prima degli ordini stessi e previa positiva verifica del rispetto dei quantitativi e dei criteri di priorità temporale da parte delle Aziende – assumerà, quale delegata dalle Aziende stesse, verso il fornitore, l'impegno al pagamento della quota-parte corrispondente all'imponibile della fornitura, secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi.

Nell'ambito dei tempi di consegna relativi ad ogni singolo lotto, dopo l'aggiudicazione dell'accordo-quadro sarà definito un piano di consegne sulla base di un accordo attuativo da sottoscrivere tra FI.L.S.E. ed Aziende ovvero, in mancanza dello stesso, sulla base di un criterio dettato da FI.L.S.E., proporzionale in relazione alla composizione del lotto ed alla ripartizione del numero di mezzi destinati alle aziende nell'ambito dello stesso.

Gli ordinativi saranno approvati in modo tale da riflettere per quanto possibile la spettanza sostanziale dei finanziamenti impiegati per l'acquisto dei mezzi e da assicurare tale risultato progressivamente con l'avanzare della fornitura, salva la flessibilità necessaria per ottimizzare la fornitura stessa.

Le Aziende potranno inoltre concludere contratti di fornitura con l'aggiudicatario in esecuzione all'Accordo quadro anche con risorse proprie. Tali acquisti saranno possibili, entro la durata

9/13



dell'accordo –quadro, per il 20% in più del valore di ciascun lotto e potranno avvenire a partire dal quarto mese successivo alla sottoscrizione dell'accordo-quadro.

Rispetto a tali contratti, le cui forniture non saranno oggetto di contributi regionali, le Aziende saranno direttamente responsabili del pagamento integrale delle obbligazioni assunte e non beneficeranno di alcun supporto finanziario da parte di Regione e/o F.I.L.S.E.

Art. 7: Fermo restando quanto previsto nei precedenti articoli, si conviene ulteriormente quanto segue:

- a) F.I.L.S.E. acquisirà il finanziamento necessario per lo svolgimento dell'operazione, da rimborsare periodicamente mediante le liquidazioni annuali delle risorse di cui alla l. r. n. 62/2009, come previsto dalla DGR n.579 del 27 marzo 2015. Il finanziamento per l'attualizzazione dei contributi sarà strutturato, conformemente al presente Accordo, nella forma tecnica e con la concessione delle garanzie ritenute più idonee. F.I.L.S.E. provvederà all'individuazione del finanziatore mediante una procedura informale di confronto concorrenziale fra non meno di cinque primari operatori creditizi da essa invitati. Il finanziamento sarà stipulato a tasso fisso, alle migliori condizioni che saranno offerte;
- b) l'assicurazione dei mezzi (per furto, incendio ed R.C. auto), sarà a carico delle Aziende e degli eventuali altri beneficiari;
- c) i mezzi dovranno avere una garanzia minima di 36 mesi;
- d) il fornitore dei mezzi dovrà indicare le operazioni di manutenzione programmata e le relative periodicità;
- e) le manutenzioni, che non possono gravare sui fondi di cui alla l. r. n. 62/2009, e dunque non potranno essere comprese nell'importo della fornitura, saranno a carico delle Aziende e degli eventuali altri beneficiari;
- f) sarà prevista un'opzione, in favore delle Aziende e degli eventuali altri beneficiari, per il servizio di manutenzione in full service per 8 anni. In caso di esercizio dell'opzione, il costo del servizio, risultante dall'accordo-quadro, sarà fatturato direttamente dai fornitori alle Aziende e agli eventuali altri beneficiari e pagato direttamente ad opera di questi con proprie risorse finanziarie;
- g) il costo del servizio manutentivo in full service opzionale, di cui alla precedente lettera l), sarà oggetto del confronto concorrenziale, ai fini dell'aggiudicazione dell'accordo-quadro;
- h) nel periodo di garanzia e nell'eventuale periodo del servizio manutentivo in full service opzionale dovranno essere assicurati indici di disponibilità dei mezzi e si prevederanno penali contrattuali per il caso in cui tali indici non risultino rispettati;
- i) ogni obbligo, onere, adempimento derivante dal contratto di fornitura o comunque connesso è a carico esclusivo delle Aziende e degli eventuali altri beneficiari, salvo che sia posto espressamente a carico di F.I.L.S.E. o IRE nel presente accordo;

- j) nei contratti di fornitura resterà esclusa ogni forma di solidarietà debitoria delle Aziende e degli eventuali altri beneficiari fra loro. Resteranno escluse anche ogni loro responsabilità ed obbligazioni, a far data dall'eventuale trasferimento del mezzo ad altro soggetto e salve quelle già sorte a tale data;
- k) quanto al resto, FI.L.S.E. e IRE avranno la facoltà di strutturare il capitolato tecnico, l'accordo-quadro e gli atti di gara con le modalità ritenute più opportune in rapporto alle caratteristiche dell'operazione.

FI.L.S.E. ed IRE attivano tramite Confservizi un tavolo tecnico di consultazione con le Aziende in fase di predisposizione degli atti contrattuali e di gara.

Art. 8: La gara per l'individuazione dell'aggiudicatario dell'accordo-quadro di fornitura sarà svolta da IRE con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa con adeguata valutazione degli elementi qualitativi, suddivisa in lotti autonomamente aggiudicabili. Ogni altro aspetto relativo alla gara sarà stabilito da IRE secondo proprie valutazioni di opportunità.

Resterà esclusa la responsabilità delle Aziende per eventuali danni derivanti da illegittimità degli atti della gara, di cui saranno responsabili FI.L.S.E. ed IRE con obbligo di manlevare le Aziende, in conformità al successivo art.9.

Art. 9: I costi dell'operazione sostenuti da FI.L.S.E. di cui al presente accordo, di gestione delle procedure e delle risorse finanziarie, trovano copertura nell'ambito delle risorse stesse, con modalità che sono definite nella convenzione fra Regione e FI.L.S.E. stipulata in data 15 ottobre 2014 nonché negli appositi atti modificativi ed integrativi per l'adeguamento in relazione alla copertura dei costi conseguenti alle nuove risorse gestite. I suddetti costi saranno comunque coperti nell'ambito delle risorse trasferite da Regione a FI.L.S.E., mentre nessun importo potrà essere direttamente addebitato alle Aziende o agli eventuali altri beneficiari.

Art. 10: Con esclusione di quanto indicato all'art.7, le Aziende terranno FI.L.S.E. ed IRE completamente manlevate e sollevate da qualsivoglia pretesa di soggetti terzi inerenti al presente Accordo. FI.L.S.E. ed IRE, a loro volta, si obbligano a manlevare e tenere indenni le Aziende e gli eventuali altri beneficiari da eventuali diritti, pretese ed azioni di terzi inerenti e conseguenti alle attività da esse svolte in conformità al presente Accordo.

Art. 11: Nel caso intervenga un qualunque negozio o atto giuridico che attribuisca ad un soggetto diverso dalle Aziende o di alcune di esse nei rispettivi ambiti territoriali la gestione del servizio di trasporto pubblico locale, la titolarità dei diritti e dei mezzi di cui al presente Accordo e degli eventuali contratti di manutenzione full service (con i relativi adempimenti civilistici fiscali) verrà trasferita automaticamente a tale/i nuovo/i gestore/i soggetto/i che sarà/anno obbligato/i a subentrare nei predetti contratti. Nessuno dei soggetti, né le Aziende, né il subentrante/i avranno diritto a rimborsi, compensi, od altro indennizzo o corrispettivo di qualunque natura relativamente alla fornitura ed all'eventuale manutenzione full service. L'IVA e/o l'imposta di registro eventualmente dovute a seguito del trasferimento saranno a carico

del subentrante. Il nuovo/i gestore/i soggetto/i subentrerà altresì nel presente Accordo. Resterà esclusa la responsabilità delle Aziende per ogni fatto successivo al subentro del nuovo/i gestore/i. Lo stesso varrà per gli eventuali altri beneficiari.

I contratti di manutenzione dovranno prevedere le corrispondenti previsioni volte a consentire i sopraindicati subentri, con esclusione di responsabilità solidale per le Aziende e gli eventuali altri beneficiari.

In caso di subentro, per qualunque titolo, totale o parziale, di diversi soggetti nella titolarità della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti dalle Aziende alla data della sottoscrizione del presente accordo, i soggetti subentranti potranno beneficiare dell'accordo-quadro, nei limiti degli importi ancora disponibili e previa autorizzazione di FI.L.S.E. per ciascun ordine, ai fini del coordinamento e del rispetto dei criteri di riparto dei mezzi acquistabili.

Art. 12: Il presente accordo è preordinato alla stipula dell'accordo-quadro, e questo non comporta obblighi per le Aziende e gli eventuali altri beneficiari, bensì esclusivamente il diritto, in capo ad essi, di acquistare i mezzi alle condizioni ivi stabilite e, pertanto, la sottoscrizione del presente accordo, da parte di ATP Esercizio s.r.l. non richiede l'autorizzazione degli organi della procedura di concordato preventivo omologato dal Tribunale di Genova in data 4 novembre 2014.

ATP Esercizio s.r.l. si impegna a richiedere senza indugio tale autorizzazione in relazione agli ordinativi dei mezzi da acquistare attraverso l'accordo-quadro, la cui efficacia sarà pertanto subordinata all'ottenimento della medesima autorizzazione.

Art. 13: Il presente accordo è perfezionato anche ai sensi dell'art. 11 della l. n. 241/1990.

Art. 14: Il mandato con rappresentanza di cui all'art. 4 avrà durata fino alla stipula dell'accordo-quadro, compresa. Saranno invece sottoscritti dalle Aziende e dagli eventuali altri beneficiari gli ordinativi di fornitura, fermo restando quanto previsto in proposito all'art. 5, ultimo paragrafo

Art. 15: Il presente Accordo avrà durata fino al termine di durata dell'accordo-quadro ed all'assolvimento da parte di Regione Liguria e di FI.L.S.E. di ogni adempimento previsto, come individuato e disciplinato dagli articoli precedenti.

Letto, confermato e sottoscritto dai rappresentanti degli Enti/Aziende partecipanti all'Accordo.

ENTE/AZIENDA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
REGIONE LIGURIA	Giovanni Enrico Vesco	
FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO F.I.L.S.E. S.p.A.	Piero Biglia di Saronno	
INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE - I.R.E. S.p.A	Arcangelo Maria Merella	
AMT AZIENDA MOBILITA' TRASPORTI S.p.A.	Livio Ravera	
ATP ESERCIZIO S.r.L	Enzo Sivori	
RT S.p.A.	Gianfranco Benzo	
TPL Linea S.r.l.	Claudio Strinati	
ATC Esercizio S.p.A.	Renato Goretta	